



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 registro delibere

Data **14/07/2020**

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - INTRODUZIONE DI NUOVE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020- APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) 2020 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - INTRODUZIONE DI NUOVE ALIQUOTE AGEVOLATE - APPROVAZIONE

Il giorno quattordici del mese di luglio dell'anno duemilaventi ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE | 13. COMPER PAOLO | 25. PREVIDI MAURO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FERRARI GIAMPAOLO | 26. ROMANO FRANCESCO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FILIPPI LUISA | 27. SIMONCELLI NICOLA |
| 4. AIROLDI MARIO | 16. GEROLA FABRIZIO | 28. SOINI ALESSANDRO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA | 18. LANARO DANIELE | 30. VERGNANO PAOLO |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO | 19. LUSCIA ANDREA | 31. ZENATTI MARCO |
| 8. BISOFFI MAURIZIO | 20. MIORANDI ANDREA | 32. ZENATTI MASSIMO |
| 9. BORTOT MARIO | 21. PARISI TITO | |
| 10. CEMIN CLAUDIO | 22. PELLEGRINI LUIGINO | |
| 11. CHIESA IVO | 23. PLOTTEGHER CARLO | |
| 12. COLLA ELISA | 24. POZZER RUGGERO | |

Sono assenti i signori: Luscia Andrea, Simoncelli Nicola,

PRESIEDE: STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: MORANDI ALESSANDRO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **17/07/2020**
al **27/07/2020**

ALESSANDRO MORANDI
f.to Segretario generale pro tempore

Relazione

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale);

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 febbraio 2015 e successiva deliberazione di modifica n. 1 del 12 gennaio 2016 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).

Con propria deliberazioni n. 59 del 4 novembre 2019 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote valide per l'anno 2020 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019.

Da marzo 2020 il nostro territorio, come l'intero Paese, è stato coinvolto e "sconvolto" e ha vissuto l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Un'epidemia nuova e grave che ha determinato da subito gravi conseguenze sanitarie tali da determinare per alcuni mesi la necessità del divieto di spostamento delle persone fisiche e la chiusura della maggior parte di tutte le attività economiche, sociali, culturali, sportive e comunque di ogni attività in cui vi sia contatto fisico tra le persone.

Il Governo nazionale già in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale e dal marzo 2020 ha adottato una serie di provvedimenti per disporre e ordinare il divieto di spostamento, la chiusura delle citate attività e l'adozione di misure di salute pubblica e di protezione della salute personale.

L'emergenza sanitaria ha inevitabilmente determinato da subito anche un'emergenza economica e sociale e di seguito una crisi economica e sociale che ha e avrà un impatto rilevante sull'economia locale, nazionale e mondiale. I dati delle diverse Autorità e dei vari istituti di ricerca sono purtroppo in tale senso univoci e gravi.

Lo Stato, oltre a disposizioni in materia sanitaria, ha quindi adottato e sta adottando provvedimenti legislativi e amministrativi al fine di attivare e attuare misure in materia economica e sociale a favore di tutto il sistema Paese.

Per fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche la PAT ha adottato vari provvedimenti tra cui due leggi provinciali.

In particolare in relazione all'IMIS, l'art. 1 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) ha disposto, per il solo periodo d'imposta 2020, lo spostamento dell'obbligo di versamento dell'acconto IM.I.S. dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, sommandolo al versamento a saldo.

A richiesta dei comuni finalizzata ad adottare misure agevolative in materia e a seguito di intesa con il CAL, con l'art. 21 della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022) sono state previste nuove disposizioni in materia di IM.I.S. prevedendo quanto segue:

- per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta

avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

- per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;"

L'Amministrazione comunale ha altresì deciso di formare e adottare azioni, attività e progetti per sostenere il proprio tessuto sociale ed economico e rilanciare in prospettiva le attività economiche, le famiglie e le attività sociali e culturali.

Tutte le forze politiche rappresentative della città hanno convenuto e deciso di individuare tali azioni, attività e progetti con un metodo di lavoro condiviso che si è posto e ha realizzato l'obiettivo dell'ascolto, della partecipazione e dell'apporto di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati e dei cittadini.

Il consiglio comunale, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari, in particolare la Commissione economia, bilancio e servizi e la commissione politiche sociali hanno lavorato al loro interno e mediante operazioni di ascolto dei cittadini e di audizioni delle parti sociali per meglio comprendere e condividere la situazione e individuare le misure concrete e efficaci che il Comune possa adottare e mettere in campo.

In materia di imposte e canoni da subito con deliberazione n. 92 del 2020 la Giunta municipale è intervenuta con misure urgenti a sostegno delle attività economiche, dei lavoratori, delle famiglie e delle associazioni, disponendo la sospensione dei pagamenti verso il comune, tra cui il versamento della prima rata dell'IMIS, come previsto dalla citata norma provinciale.

Nell'ambito della manovra di "interventi e misure d'urgenza causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la nuova strategia per la ripartenza della città di Rovereto" l'Amministrazione comunale ha quindi inteso adottare anche delle misure agevolative in materia di IMIS.

Nei limiti consentiti dalla normativa provinciale le stesse sono finalizzate a sostenere alcune categorie economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica.

Con il presente provvedimento unitario si procede in maniera coordinata a recepire in primo luogo le modifiche regolamentari necessarie per introdurre le agevolazioni previste dalle suddette disposizioni provinciali e ad introdurre le misure di aliquota agevolata collegate alle modifiche regolamentari introdotte.

REGOLAMENTO - MODIFICA

All'art. 10bis – Agevolazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2.

2. per il solo periodo d'imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, stabilisce una aliquota ridotta per le seguenti fattispecie:
 - a) i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8 e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se

- ricadenti in categorie diverse, locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata all'adesione formale del locatore e del locatario allo schema di atto convenzionale approvato dal Comune di Rovereto con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) l'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero anno 2020 e viene articolata in due livelli di agevolazione proporzionati alle riduzioni del canone di locazione dal 30% al 50% e oltre il 50%, garantiti in convenzione per almeno 6 mesi dell'anno 2020.
- All'art. 10bis – Agevolazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3.
3. per il solo periodo d'imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, stabilisce una aliquota ridotta per le seguenti categorie catastali: C/3 (laboratori arti e mestieri), D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri e cinema).
- All'art. 10bis – Agevolazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4.
4. le agevolazioni di cui al comma 2 e 3 sono alternative e non cumulabili.

ALIQUEOTE - MODIFICA

Alle aliquote IMIS 2020 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 26 novembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- Per il solo anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 10bis comma 2 del Regolamento IMIS, in deroga alle aliquote già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 4 novembre 2019 ed in alternativa non cumulabile alle agevolazioni di cui al comma 3 dell'art. 10bis del Regolamento, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10 (uffici privati), C/1 (negozi, botteghe), C/3 (laboratori arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), D/1 (opifici), D/2 (alberghi, pensioni), D/3 (teatri, cinema), D/6 (fabbricati per esercizi sportivi con lucro), D/7 (fabbricati speciali attività industriali), D/8 (fabbricati speciali attività commerciali) e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie diverse, si applicano le seguenti aliquote:

- per convenzioni di riduzioni del canone di locazione dal 30% al 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 2,00 per mille;
- per convenzioni di riduzioni del canone di locazione oltre il 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 0,00 per mille.

- Per il solo anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 10bis comma 3 del Regolamento IMIS, in deroga alle aliquote già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 4 novembre 2019 ed in alternativa non cumulabile alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 10bis del Regolamento, si applicano le seguenti aliquote per le seguenti categorie catastali:

- C/3 (laboratori arti e mestieri) aliquota del 2,00 per mille;
- D/2 (alberghi e pensioni) aliquota del 2,00 per mille;
- D/3 (teatri e cinema) aliquota del 2,00 per mille.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della L.P. n. 3 del 13 maggio 2020, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di queste agevolazioni provvede il Comune con il proprio bilancio.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate

degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14 del 2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. n. 36 del 1993 all'art. 9 bis dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

La legge n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Va ricordato che mediante l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui I.M.U.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

La Commissione consiliare permanente "Economia, bilancio e servizi" ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 8 luglio 2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009 come modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 26 novembre 2014;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa dei dirigenti del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;

Presenti 30 consiglieri, di cui 2 non partecipano alla votazione (Lanaro e Parisi), con 28 voti favorevoli, palesemente espressi per votazione nominale dai 28 consiglieri presenti e votanti, parte in aula e parte collegati in videoconferenza,

delibera

1. di approvare la modifica del Regolamento comunale IM.I.S. di cui alle deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 del 24 febbraio 2015 e successiva modifica n. 1 del 12 gennaio 2016 come di seguito indicato:

All'art. 10bis – Agevolazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2:

2. per il solo periodo d'imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale n. 36 del 1993, stabilisce un'aliquota ridotta per le seguenti fattispecie:
 - a) i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8 e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie diverse, locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata all'adesione formale del locatore e del locatario allo schema di atto convenzionale approvato dal Comune di Rovereto con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - c) l'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero anno 2020 e viene articolata in due livelli di agevolazione proporzionati a riduzioni del canone di locazione dal 30% al 50% e oltre il 50%, garantiti in convenzione per almeno 6 mesi dell'anno 2020.

All'art. 10bis – Agevolazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3.

3. per il solo periodo d'imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale n. 36 del 1993, stabilisce una aliquota ridotta per le seguenti categorie catastali: C/3 (laboratori arti e mestieri), D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri e cinema).

All'art. 10bis – Agevolazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4.

4. le agevolazioni di cui al comma 2 e 3 sono alternative e non cumulabili.
-
2. di approvare per il solo anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 10bis comma 2 del Regolamento IMIS, in deroga alle aliquote già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 4 novembre 2019 ed in alternativa non cumulabile alle agevolazioni di cui al comma 3 dell'art.10bis del Regolamento, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10 (uffici privati) , C/1 (negozi, botteghe), C/3 (laboratori arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), D/1 (opifici), D/2 (alberghi, pensioni), D/3 (teatri, cinema), D/6 (fabbricati per esercizi sportivi con lucro), D/7 (fabbricati speciali attività industriali), D/8 (fabbricati speciali attività commerciali) e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie diverse, le seguenti aliquote:
 - per convenzioni di riduzioni del canone di locazione dal 30% al 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 2,00 per mille
 - per convenzioni di riduzioni del canone di locazione oltre il 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 0,00 per mille
 3. di approvare per il solo anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 10bis comma 3 del Regolamento IMIS, in deroga alle aliquote già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 4 novembre 2019 ed in alternativa non cumulabile alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art.10bis del Regolamento, le seguenti aliquote per le seguenti categorie catastali:
 - C/3 (laboratori arti e mestieri) aliquota del 2,00 per mille;
 - D/2 (alberghi e pensioni) aliquota del 2,00 per mille;

- D/3 (teatri e cinema) aliquota del 2,00 per mille.
- 4. di mantenere invariate le aliquote già approvate con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 4 novembre 2019 per le categorie A/10, C/1, C/4, D/1, D/6, D/7 e D/8 in caso di non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10bis, comma 2, del Regolamento IM.I.S.;
- 5. di approvare lo schema di atto convenzionale allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come modello guida contenente i requisiti minimi necessari per richiedere l'agevolazione di cui all'art. 10bis comma 2 del Regolamento IM.I.S.;
- 6. di dare atto che le disposizioni assunte determinano un costo per minore entrata alla copertura del quale, ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della L.P. n. 3 del 13 maggio 2020, provvederà il Comune con il proprio bilancio;
- 7. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;
- 8. di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
- 9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- 10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO STIZ GIANPAOLO

IL SEGRETARIO

F.TO MORANDI ALESSANDRO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il **28/07/2020**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE